



Prot. 675
Como, 18 maggio 2011

Ai Responsabili degli U.T.C.
di tutti i Comuni della
Provincia di Como

A tutti gli iscritti

OGGETTO: Competenze professionali dei geometri

Con riferimento alla recente sentenza della Cassazione civile, II Sezione, n.6402 del 21 marzo 2011 in tema di competenze professionali dei geometri sul cemento armato, si comunica che l'art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274 **esclude i geometri dalla competenza relativa a progettazione, direzione e vigilanza per costruzioni che comportano l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato**, ammettendo una loro competenza, in via di eccezione, soltanto per piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati a industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non pregiudichino l'incolumità delle persone.

Una corretta lettura di detta disciplina, non modificata dalla L. 05/11/1971 n. 1086, secondo la Corte di Cassazione, implica che ai geometri **non** possano essere affidate la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili, sia pure modeste, che comportino l'uso del cemento armato.

La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, e quindi i documenti devono essere **firmati esclusivamente da ingegneri o architetti** iscritti ai relativi albi nei settori di competenza. **Non sono accettabili nemmeno la firma congiunta tra tecnico competente e tecnico diplomato, né il visto o la controfirma** dell'ingegnere o dell'architetto.

Quanto sopra viene comunicato a tutela della professione, a protezione dell'interesse pubblico e dei diritti dei cittadini.

Cordiali saluti,

p. il Consiglio dell'Ordine

Il Presidente

ing. Leopoldo Marelli

ordine degli INGEGNERI
della provincia di como
22100 Como
via Alessandro Volta, 62
telefono 031269810
telefax 031301807
www.ordingcomo.org
info@ordingcomo.org